



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI

L'AQUILA

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

TRIENNIO 2020 - 2022¹

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI



¹ Versione aggiornata in conformità alla delibera prot. 18269/2020 del 17.12.2020 approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura recante "Modifica della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura".

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA**VISTA**

- la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022 (delibera prot. 18269/2020 del 17.12.2020 del C.S.M. recante “Modifica della Circolare sull’Organizzazione degli Uffici di Procura”);

PREMESSO

- che la definizione dei criteri organizzativi dell’Ufficio di Procura Generale della Repubblica, nell’attuale quadro legislativo e regolamentare, sulla scorta delle recenti modifiche e in particolare dell’abrogazione dell’art. 7 ter del R.D. n. 12 del 1941, va operata con riguardo ai contenuti dell’art. 1, 6° D. l.vo 20.02.2006 n. 106, delle risoluzioni dello stesso CSM del 12.7.2007, del 21.7.2009 e del 7.7.2016 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero, della “Circolare sulla Organizzazione degli Uffici di Procura”, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 16.11.2017 – prot. P 20457/2017 e, da ultimo, della citata Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2020-2022;

RILEVATO

- che, con delibera del C.S.M. in data 15.12.2021, il Sostituto Procuratore Generale dott. Ettore Picardi, è stato nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, sede ove assumerà servizio il 16 febbraio prossimo;

RITENUTO

- pertanto di dover apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al Progetto Organizzativo dell’Ufficio per redistribuire equamente il ruolo ed il conseguente carico di lavoro su tutti i magistrati dell’Ufficio, assicurandone la perequazione;

DETERMINA

Le seguenti integrazioni e modifiche al Progetto Organizzativo, con validità triennale (2020 – 2022.

PREMESSA

1. PRINCIPI GENERALI

L'esigenza di una ragionevole durata del processo riveste valore di rango costituzionale, quale espressione del principio del giusto processo affermato dall'art. 111 comma 1° Cost., ponendosi tra le finalità prioritarie cui anche l'attività dell'ufficio di Procura Generale deve tendere con il massimo impegno.

Peraltro, su tale aspetto e sui temi che ne costituiscono naturale sviluppo, si è più volte soffermato lo stesso CSM.²

² Cfr. Circolare CSM 21 luglio 2009, cit: "1. *ragionevole durata del processo* per il cui raggiungimento i dirigenti degli uffici requirenti: - compiono un'attenta, costante e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti, eventualmente avvalendosi anche delle Commissioni Flussi istituite presso i Consigli giudiziari; - nel rispetto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sentiti i Presidenti dei Tribunali per i profili organizzativi attinenti alla fase processuale, elaborano possibili criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti 2. *corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo* per il cui raggiungimento i dirigenti degli uffici requirenti: - assicurano la più equa e funzionale distribuzione degli affari tra i magistrati dell'ufficio e curano la costituzione di gruppi di lavoro (indicativamente nelle materie del diritto penale dell'economia, dei reati commessi contro soggetti deboli, dei reati in materia ambientale e di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro) compatibilmente con le dimensioni del singolo ufficio ed in maniera tale da garantire il rispetto del "Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio" deliberato il 13 marzo 2008; - affidano il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore aggiunto, che può essere designato anche per più gruppi di lavoro, allo scopo di assicurare lo scambio di esperienze e favorire l'omogeneità degli indirizzi; - provvedono, con l'ausilio dei Procuratori aggiunti, all'efficace coordinamento dei gruppi di lavoro nonché all'eventuale elaborazione di protocolli d'indagine; - garantiscono lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di assicurare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e le innovazioni legislative nonché di verificare l'andamento del servizio; - disciplinano l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari; - procedono all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, secondo procedure trasparenti, valorizzando le specifiche attitudini dei sostituti e perseguendo l'obiettivo di garantire una formazione professionale completa degli stessi, resa possibile anche dalla rotazione periodica dei sostituti, in modo da assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'ufficio, modulando i tempi della rotazione sulla base delle esigenze di funzionalità dell'ufficio. 3.

In questa direzione, in sede di appello, particolare attenzione è rivolta, ove ne sussistano le condizioni, alla definizione dei procedimenti penali ricorrendo all'istituto del concordato ex art. 599 bis comma 4 CPP, che, come ricordato, onde assicurare l'uniformità delle valutazioni dell'Ufficio, è sottoposto al Visto del Procuratore Generale.

Sempre in tale ottica l'Avvocato Generale, come già rilevato, è delegato ad interloquire con i Presidenti della sezione penale della Corte d'Appello in ordine allo snellimento delle procedure di fissazione dei processi, ai fini della loro più rapida definizione, anche in previsione della prossima operatività dell'istituto della improcedibilità contenuto nella riforma "Cartabia".

La definizione dei criteri organizzativi dell'Ufficio di Procura Generale presso la Corte d'Appello, nell'attuale quadro legislativo e regolamentare, sulla scorta delle recenti modifiche va operata con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 6 del D. l.vo 20.02.2006 n. 106, come modificato dall'art. 1 del D.L.vo 8.11.2021 n. 188 – richiamando le risoluzioni dello stesso CSM del 12.7.2007, del 21.7.2009 e del 7.7.2016 in materia di organizzazione degli Uffici del Pubblico Ministero – nonché della "Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura", approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 16.11.2017 – prot. P 20457/2017 e della successiva come modificato ed integrato in adeguamento alla Circolare prot. 18269/2020 del 17.12.2020 del C.S.M. recante "Modifica della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura".

Con le circolari in esame, l'Organo di autogoverno della magistratura afferma, tra le altre, l'intenzione *"di favorire l'omogeneità dei modelli gestionali e la definizione di uno statuto minimo di organizzazione degli uffici di procura, rispondente alla struttura precettiva posta dal Legislatore e confacente alle finalità cui l'azione giudiziaria requirente è ontologicamente preordinata"*³, finalità che, quanto alle competenze della Procura Generale, trova espressione nella disposizione di cui all'art. 18, che estende le previsioni di cui ai precedenti artt. 8 e 9 della Circolare, nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni relative ai progetti organizzativi delle Procure della Repubblica presso i Tribunali, *"ai progetti organizzativi delle Procure Generali presso le Corti d'Appello e della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo"*, fermo restando il contenuto obbligatorio minimo di tali provvedimenti previsto nella norma in commento (criteri di organizzazione dell'Ufficio, criteri di assegnazione degli affari e, con esclusivo riguardo alla Procura Generale presso la Corte d'Appello, criteri cui attenersi nell'esercizio delle funzioni di avocazione di cui all'art. 412, 1° comma, c.p.p.).⁴

La norma, invero, afferma la elaborazione del progetto organizzativo quale principio generale, operante per gli uffici di Procura di tutti i gradi, fino alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, a tenore dell'art. 22 della Circolare.

efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie per il cui raggiungimento i dirigenti degli uffici requirenti: - provvedono a programmare la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite ex lege, con la dirigenza amministrativa; - promuovono la diffusione delle innovazioni informatiche".

³ Cfr. "Relazione introduttiva" §. 1 – Obiettivi ordinamentali e metodiche;

⁴ Ibidem, § 3. – Analisi dell'articolato

Le disposizioni di cui agli artt. 19 e 20, nel declinare, in forma concreta, le modalità di esercizio del potere di vigilanza affermato dall'art. 6 del D. l.vo 106/2006, contribuiscono a delineare un quadro di riferimento normativo e regolamentare, di chiara impronta costituzionale, come esplicitamente pure ivi affermato, cui il presente documento, intende conformarsi.

Le linee guida indicate dal CSM,⁵ premessa l'esigenza di assicurare una omogeneità dei progetti organizzativi a livello nazionale e di garantire l'adozione di sequenze procedurali che consentano il coinvolgimento preventivo di tutti i magistrati dell'Ufficio, perseguono tre obiettivi fondamentali per un'organizzazione ottimale, il raggiungimento dei quali rientra nella piena responsabilità dei titolari esclusivi dell'azione penale, quali in particolare:

- 1- **la ragionevole durata del processo;**
- 2- **il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo;**
- 3- **l'efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie.**

Alla verifica dell'effettivo conseguimento di tali finalità, per quanto già rilevato, deve conformarsi l'azione di vigilanza del Procuratore Generale, nel quadro di quel "ruolo di garanzia" richiesto, in modo fermo e chiaro, dal legislatore e secondo espressa disposizione normativa del citato art. 6 del D. l.vo 106/2006, anche mediante acquisizione di dati e notizie dalle Procure della Repubblica del distretto: in tal senso, secondo la disposizione dell'art. 26 della Circolare del C.S.M. n. 18269/2020 del 17.12.2020, rientrano fra i compiti del Procuratore Generale, in particolare, quello di assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, all'uopo acquisendo dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto.

Il descritto complesso normativo, come significativamente rilevato nella Relazione introduttiva, configura quello di vigilanza come *"potere di promozione di moduli organizzativi omogenei del distretto, di sollecitazione all'individuazione di soluzioni attraverso protocolli condivisi e di diffusione di buone prassi, con esclusione di qualsiasi funzione di coordinamento investigativo, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge"*⁶: tale assetto interpretativo corrisponde ad un'esigenza quanto mai attuale e sempre più avvertita dai consociati, quella cioè della omogeneità delle procedure e delle prassi, in linea con il dettato costituzionale di cui all'art. 3 Cost.

L'esercizio della potestà di direzione e di organizzazione deve tuttavia rispondere alle basilari regole di funzionamento dell'ufficio, ispirate ai principi costituzionali di legalità, imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'amministrazione, in conformità alla scala valoriale espressa dagli artt. 101, 102, 105, 107 e 112 Cost., che nel sistema di giustizia penale si rivolge anche alla figura del magistrato del pubblico ministero, in virtù del "rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia" dell'attività di esercizio dell'azione penale con l'attività decisoria e della soggezione, al pari del giudice, soltanto alla legge (C. Cost., n. 96 del 1975 e n. 88 del 1991), derivandone l'ulteriore e indefettibile regola per cui va preservata per il singolo sostituto la sfera

⁵ "Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura", art. 2, commi 1 e 2;

⁶ Cfr. "Relazione introduttiva" § 3. – Analisi dell'articolato

di autonomia professionale, di dignità e di responsabilità decisionale per le funzioni esercitate in conseguenza dell'assegnazione del procedimento.

Così schematicamente individuate le sue peculiari funzioni direttive, appare tuttavia indispensabile che questo Procuratore Generale contribuisca alla gestione diretta degli affari, tenuto conto del carico di lavoro gravante sui colleghi e delle generali esigenze dell'ufficio, così come ora previsto dal Piano Organizzativo con l'attribuzione al medesimo delle funzioni di P.M. di udienza, in particolare davanti alla Corte d'Assise d'Appello e dell'esame delle sentenze, anche ai fini dell'impugnazione, del Tribunale aquilano.

In tal senso opera la previsione di attribuzione dei procedimenti di avocazione al Procuratore Generale, salva l'eventuale co-assegnazione al Sostituto competente "per territorio", attività che presuppone uno stretto e penetrante controllo sulle comunicazioni ex artt. 118 bis e 127 Disp. Att. CPP che, per espressa disposizione organizzativa, devono essere inviate a questo Ufficio con cadenza trimestrale.

Attenzione primaria occorre inoltre dedicare allo studio dell'assetto organizzativo dell'Ufficio sia quanto ai criteri adottati per l'esercizio dell'attività giudiziaria che quanto alla situazione logistica, introducendo, se del caso, sostanziali modifiche ed integrazioni volte a favorire un ulteriore incremento dello standard produttivo, senza detrimento del profilo qualitativo dell'attività ed anzi nel convincimento di assicurarne effetti migliorativi

Tali innovazioni devono porsi in linea con l'ineludibile esigenza del Dirigente di ispirare la propria azione al costante confronto con i colleghi Sostituti al fine di conseguire, pur nell'esercizio della potestà di direzione e di organizzazione, il massimo grado di condivisione possibile, avvalendosi del contributo che gli stessi, potranno offrire nella elaborazione del documento organizzativo.

2. LA RAGIONEVOLE DURATA DEI PROCESSI

L'esigenza di una ragionevole durata del processo riveste valore di rango costituzionale, quale espressione del principio del giusto processo affermato dall'art. 111 comma 1° Cost., ponendosi tra le finalità prioritarie cui anche l'attività dell'ufficio di Procura Generale deve tendere con il massimo impegno.

Peraltro, su tale aspetto e sui temi che ne costituiscono naturale sviluppo, si è più volte soffermato lo stesso CSM.⁷

⁷ Cfr. Circolare CSM 21 luglio 2009, cit: "1. ragionevole durata del processo per il cui raggiungimento i dirigenti degli uffici requirenti: - compiono un'attenta, costante e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti, eventualmente avvalendosi anche delle Commissioni Flussi istituite presso i Consigli giudiziari; - nel rispetto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sentiti i Presidenti dei Tribunali per i profili organizzativi attinenti alla fase processuale, elaborano possibili criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti 2. corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo per il cui raggiungimento i dirigenti degli uffici requirenti: - assicurano la più equa e funzionale distribuzione degli affari tra i magistrati dell'ufficio e curano la costituzione di gruppi di lavoro (indicativamente nelle materie del diritto penale dell'economia, dei reati commessi contro soggetti deboli,

In questa direzione, in sede di appello, particolare attenzione è rivolta, ove ne sussistano le condizioni, alla definizione dei procedimenti penali ricorrendo all'istituto del concordato ex art. 599 bis comma 4 CPP, che, come ricordato, onde assicurare l'uniformità delle valutazioni dell'Ufficio, è sottoposto al Visto del Procuratore Generale.

Sempre in tale ottica l'Avvocato Generale, come già rilevato, è delegato ad interloquire con i Presidenti della sezione penale della Corte d'Appello in ordine allo snellimento delle procedure di fissazione dei processi, ai fini della loro più rapida definizione, anche in previsione della prossima operatività dell'istituto della improcedibilità contenuto nella riforma "Cartabia".

PARTE PRIMA: IL PROGRAMMA ORGANIZZATIVO

1- IL DISTRETTO GIUDIZIARIO DI L'AQUILA: DATI SUL TERRITORIO E SULLA CRIMINALITÀ

Per meglio inquadrare l'attività dell'Ufficio appare utile partire dai dati economico-sociali relativi all'ambito territoriale del distretto in cui opera la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila e sulla criminalità ivi presente.

dei reati in materia ambientale e di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro) compatibilmente con le dimensioni del singolo ufficio ed in maniera tale da garantire il rispetto del "Regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio" deliberato il 13 marzo 2008; - affidano il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore aggiunto, che può essere designato anche per più gruppi di lavoro, allo scopo di assicurare lo scambio di esperienze e favorire l'omogeneità degli indirizzi; - provvedono, con l'ausilio dei Procuratori aggiunti, all'efficace coordinamento dei gruppi di lavoro nonché all'eventuale elaborazione di protocolli d'indagine; - garantiscono lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio ovvero dei singoli gruppi di lavoro, al fine di assicurare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e le innovazioni legislative nonché di verificare l'andamento del servizio; - disciplinano l'attività dei vice procuratori onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari; - procedono all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro, secondo procedure trasparenti, valorizzando le specifiche attitudini dei sostituti e perseguendo l'obiettivo di garantire una formazione professionale completa degli stessi, resa possibile anche dalla rotazione periodica dei sostituti, in modo da assicurare l'acquisizione di una professionalità comune a tutti i magistrati dell'ufficio, modulando i tempi della rotazione sulla base delle esigenze di funzionalità dell'ufficio. 3. *efficienza nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie* per il cui raggiungimento i dirigenti degli uffici richiedono: - provvedono a programmare la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite *ex lege*, con la dirigenza amministrativa; - promuovono la diffusione delle innovazioni informatiche".

Il Distretto giudiziario della Procura Generale di L'Aquila coincide con la Regione Abruzzo che si estende su una superficie di 10.763 km², contando complessivamente 1,312 milioni di abitanti.⁸

Essa è suddivisa in quattro province, quali L'Aquila (capoluogo regionale), Pescara, Teramo e Chieti.

La complessiva circoscrizione giudiziaria si compone di otto sedi, quali L'Aquila, Pescara, Teramo, Chieti, Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto, le ultime quattro interessate ad un prossimo, ma ancora incerto, accorpamento alla sedi di L'Aquila e di Chieti.

La regione si caratterizza per la prevalenza di zone montuose e collinari: il 65,1% del territorio è infatti occupato da sistemi montuosi, i più alti dell'Appennino italiano, mentre il restante 34,9% è caratterizzato da colline che degradano dalle catene appenniniche verso il mare Adriatico.

Il tessuto produttivo è costituito, principalmente, da una vasta rete di piccole imprese industriali, spesso all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, mentre i principali insediamenti industriali riguardano i settori automobilistico, chimico, elettronico e tessile.

Anche se il clima e il terreno non consentono un grande sviluppo dell'agricoltura, questa ha tuttavia un notevole peso nell'economia della Regione, che si trova ai primi posti nella produzione nazionale di taluni prodotti (es. fichi, carote, patate, uva da tavola ed olive). Prodotti tipici dell'Abruzzo sono lo zafferano (nella conca aquilana) e la liquirizia (zona di Atri).


Attività antichissima ma in declino, è la pastorizia, la più adatta ai pascoli montani della regione, condotta un tempo con la pratica della transumanza, seguendo antiche piste (i tratturi). Oggi alla transumanza si è preferito l'allevamento stanziale negli ovili.

Il settore trainante per l'economia abruzzese è il terziario che, grazie ai numerosi centri balneari, alle stazioni di sport invernali nonché alla presenza di numerose aree protette garantisce un significativo indotto nell'economia regionale.

Nel Mezzogiorno dall'analisi, l'Abruzzo è la prima Regione per prodotto interno pro capite, pari a 24.000 euro.

⁸ Dati Eurostat riferiti all'anno 2019

LA REGIONE ABRUZZO OROGRAFIA




SCENARIO MACROECONOMICO REGIONALE

Per l'Economia Abruzzese il 2019 è stato un anno di lieve crescita, considerando che il valore aggiunto prodotto nella regione è stato in aumento dello 0,8%, in rallentamento rispetto agli ultimi due anni (2,6% nel 2017 e 3,3% nel 2018).


L'andamento abruzzese è leggermente più debole rispetto alla media delle Regioni italiane (+ 1,1 %) e all'incirca allineato alla crescita delle regionali meridionali (+ 0,7 %).



In tutte le provincie abruzzesi la crescita è in fase di decelerazione, ma emerge quella di Pescara che fa rilevare l'aumento più consistente (+ 1,2 %) superiore a quello medio regionale e approssimativamente allineato a quello nazionale

QUALITÀ DELLA VITA



CONTESTO SOCIO-ECONOMICO





1.1- INFILTRAZIONI CRIMINALI NELLE PROVINCE ABRUZZESI

L'Abruzzo non risulta particolarmente interessata dal "radicamento" di organizzazioni criminali autoctone, tuttavia si rileva la presenza di sodalizi criminali provenienti da altre regioni (Puglia, Campania, Calabria), di stranieri e di popolazione di etnia rom: in particolare, la Provincia di Pescara rappresenta, in ambito regionale, il territorio a maggior vocazione criminale, seguita da quella di Chieti.

Si registra la presenza di consistenti comunità rom (Pescara) e criminalità straniera (albanesi, rumeni, senegalesi), oltre che infiltrazioni da parte della criminalità organizzata campana, pugliese e calabrese.

1.2. PRINCIPALI FENOMENOLOGIE CRIMINALI NEL DISTRETTO

Non si hanno evidenze circa un'operatività stabile di organizzazioni di tipo mafioso, per quanto in passato siano state riscontrate presenze di soggetti collegati a sodalizi originari delle province di Caserta e Napoli, dediti prevalentemente al riciclaggio di proventi illeciti e alle infiltrazioni negli appalti per la ricostruzione post terremoto, come emerso nell'ambito delle complesse attività di polizia giudiziaria, sia concluse che in corso di svolgimento.


Particolare attenzione, vista la contiguità geografica con il Lazio e la Campania e la presenza nei penitenziari provinciali di una significativa popolazione carceraria sottoposta anche a speciale regime detentivo, è rivolta ai tentativi di inserimento nel tessuto sociale di organizzazioni criminali dedite alla commissione di illeciti di varia natura.



Sono riconducibili alla presenza di soggetti di etnia rom o provenienti dal nord africana gravitanti nella zona di Avezzano dediti a varie tipologie di reati, tra i quali, in particolare, la cessione di sostanze stupefacenti in collegamento con soggetti romani ed extracomunitari. L'approvvigionamento di tali sostanze si concentra principalmente, considerata la vicinanza dalla Capitale, lungo la direttrice laziale e quella campana.


Da segnalare la pratica criminosa dell'usura, diffusa principalmente nell'area marsicana dove le operazioni di polizia condotte nello specifico settore hanno evidenziato che il fenomeno criminale, che si manifesta prevalentemente attraverso la pratica del "cambio assegni", è controllato principalmente dalla comunità Rom presente sul territorio e da imprenditori e professionisti della zona.

Nella zona del Fucino sono stati individuati fenomeni di sfruttamento della manodopera nel settore agro- alimentare (cd. caporalato) a seguito d'indagini coordinate dalle locali Autorità Giudiziarie che hanno fatto emergere numerose irregolarità legate anche a fenomeni di favoreggiamento all'immigrazione clandestina.


Gli schemi che seguono offrono un quadro della criminalità presente nella regione, secondo la suddivisione provinciale, con riferimento alle principali ipotesi di reato.







POPOLAZIONE STRANIERA



2- LE REGOLE ORGANIZZATIVE

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dell'Aquila ha sede al terzo piano del Palazzo di Giustizia, ubicato in L'Aquila, via XX Settembre n. 66.

Attualmente risulta composta dai seguenti Magistrati:

Nominativo	Funzioni	Val. Profess.	Imm. Serv. c/o Ufficio
Dott. A. MANCINI	PROCURATORE GENERALE	VII VALUTAZIONE	20.01.2021
Dott. A. SGAMBATI	AVVOCATO GENERALE	VII VALUTAZIONE	08/04/2010
Dott. C. PAOLELLA	SOST.PROC. GENERALE	VII VALUTAZIONE	22/02/2018
Dott. D. CASTELLANI	MAGISTRATO DISTRETTUALE	V VALUTAZIONE	18/10/2005

La Segreteria è articolata nei seguenti Settori:

- Amministrativo;
- Penale;
- Contabilità.

La pianta organica del Personale amministrativo risulta così composta

Figura Professionale	posti In organico	presenze (rispetto all' organico)	nominativi	scopertura
Dirigente	1	1	Daniela Rosa	=
Direttore	2	2	Anna Fatigati Roberto Santoro	=
Funzionario giudiziario	4	0		4
Funzionario contabile	1	1	Eleonora Colella	=
Funzionario tecnico	1	0		1
Cancelliere Esperto	2	2	Donatella Scalzini Monica Buzzelli	0
Assistente informatico	1	0		1
Contabile	1	3	Filomena Lucantonio Giovanna Fabrizi Carla Tobia	-2
Assistente giudiziario	9	7	Paola Cardelli Anna Cipriani Sabrina De Colli Stefania Iorio Guido Mazzaferri Roberta Pizii Federico Sfarra	2
Assistente tecnico	1	0		1
Operatore giudiziario	2	1	Maria Pupi	1
Conducente di automezzi	2	1	Marcello Pallotta	1
Ausiliari	4	1	Ornella Cometti	3
Totale	31 unità	19 unità		12 unità
Percentuale di scopertura 38,71%				

Annotazione:

Sono inoltre in servizio n. 3 operatori giudiziari *a tempo determinato* e, dal 22.11.2021, un funzionario giudiziario in distacco (temporaneo) da altro ufficio.

2.1. IL PIANO ORGANIZZATIVO PER IL TRIENNIO 2020-2022 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Insediatomi nell'Ufficio di Procuratore Generale il 20 gennaio 2021, ho dato immediato corso alle consultazioni con i colleghi Sostituti, il Dirigente della Segreteria e tutti i collaboratori amministrativi per ottenere un quadro quanto più preciso ed esaustivo della situazione dell'Ufficio, individuarne le eventuali criticità ed adottare gli eventuali provvedimenti migliorativi del servizio.

In tal senso, dopo i primi contatti informali, ho convocato una prima riunione dell'Ufficio tenutasi il 3 febbraio 2021, inserendo all'ordine del giorno i temi più sensibili, quali la valutazione su eventuali modifiche delle Disposizioni Organizzative, l'assetto logistico dell'Ufficio (messa in sicurezza), la realizzazione del sito web dell'ufficio, muovendo da un'analitica valutazione del Piano Organizzativo vigente, licenziato dal precedente Procuratore Generale per il triennio 2018-2020, nonché di tutti gli allegati ordini di servizio.

In tale sede, ho da subito espresso la ferma volontà di ispirare la mia azione al costante confronto con i colleghi, al fine di conseguire, pur nell'esercizio della potestà di direzione e di organizzazione, il massimo grado di condivisione possibile, come attestato anche dal contributo che gli stessi, su espresso invito del sottoscritto, hanno offerto nella elaborazione dell'attuale Piano organizzativo, di cui in seguito.

A questa prima riunione ne ha fatto seguito una di poco successiva, convocata per il 24 febbraio, sui temi dell'aggiornamento delle Disposizioni Organizzative, del concordato in appello ex art. 599 bis CPP, dell'istituzione dell'Ufficio Affari Penali e della disciplina sulle avocazioni.

Ho avviato altresì immediati contatti con il Presidente della Corte d'appello, con i colleghi Procuratori della Repubblica del Distretto e Presidenti di sezione penali d'appello, oltre ad altri, per un primo confronto sulle comuni tematiche organizzative.

L'esito di tale propedeutica attività conoscitiva mi consentiva di individuare alcune criticità sia sotto il profilo organizzativo che logistico, pur dovendo dare atto al precedente Procuratore Generale di avere avviato un significativo processo di rinnovamento di tali assetti.

Nell'immediato, all'esito delle posizioni emerse nelle citate riunioni, con decreto esecutivo del 25 marzo 2021 ho licenziato il nuovo Piano Organizzativo per il triennio 2020-2022⁹ - aggiornato alla luce della Circolare del C.S.M. n. 18269/2020 del 17.12.2020 sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, come da allegato¹⁰ -, in ordine al quale, previa positiva interlocuzione con il Presidente della Corte d'appello, il Consiglio Giudiziario ha espresso all'unanimità parere favorevole.¹¹

⁹ Decreto prot. n. 88/21 Int. del 25.03.2021

¹⁰ Cadenza corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti come previsto dall'art. 26 della Circolare del C.S.M. n. 18269/2020 del 17.12.2020

¹¹ Consiglio Giudiziario – Delibera del 25.05.2021

Le principali novità contenute nel Piano Organizzativo aggiornato hanno riguardato anzitutto le competenze del Procuratore Generale, al quale sono stati assegnati ulteriori compiti, che ritengo significativi sia sotto il profilo dell'impegno diretto quale Dirigente in tutte le attività dell'Ufficio, così da poter validamente interloquire con i colleghi Sostituti e con gli uffici giudicanti sulle varie questioni organizzative e processuali sia quanto alla (tendenziale) uniformità delle statuizioni dell'Ufficio, quali in particolare:

1. L'apposizione del Visto Procuratore Generale sulle sentenze dei giudici del Distretto e sulle impugnazioni avverso le stesse, con criterio di territorialità provinciale, di seguito meglio specificato;
2. La previsione della partecipazione del Procuratore Generale quale P. M. di udienza due volte al mese, salvo prevalenti impegni di servizio;
3. La previsione della partecipazione del Procuratore Generale quale P. M. di udienza davanti alla Corte d'Assise d'Appello;
4. L'assegnazione al Procuratore Generale dell'esame delle sentenze penali di 1° grado, delle relative impugnazioni proposte e degli elenchi di decreti penali esecutivi relativamente al Tribunale di L'Aquila;
5. L'apposizione del Visto del Procuratore Generale sui provvedimenti positivi di concordato ex art. 599 comma 4 *bis* CPP definiti prima della data di udienza ovvero prima della fissazione dell'udienza medesima, con funzione conoscitiva e finalità di assicurare uniformità nella osservanza dei criteri già previsti dalle disposizioni organizzative.¹²

A tale ultimo proposito, appaiono del tutto condivisibili le considerazioni svolte dal C.S.M. nella "Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura" quanto alla funzione ed alle finalità del "Visto", come espresse dall'art. 14, che si richiamano integralmente a fare parte del presente documento organizzativo.

In particolare, la funzione "conoscitiva", enunciata e concretamente perseguita, di tale strumento, corrisponde, come più volte rilevato, all'esigenza di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed a stabilire i criteri di organizzazione dell'ufficio come previsto ed imposto dall'art 1 del D.L. 106/2006, mediante *"un modulo organizzativo di controllo"* che, attraverso il necessario confronto con il magistrato interessato ovvero, secondo l'espressione della Circolare, *"al fine di favorire l'interlocuzione tra il Sostituto, Procuratore Aggiunto ed il Procuratore della Repubblica"* (art. 14 comma 2), assolve appunto ad una funzione cognitiva del Dirigente, dovendone risultare del tutto estranea una parallela finalità di integrare la volontà del singolo il quale, al contrario, come più volte attestatomi, ne percepisce anche una funzione di tutela.

Siffatta previsione si pone peraltro in linea rispetto a precedenti statuizioni del C.S.M. che, sul tema specifico dei "Rapporti tra Procuratore della Repubblica e Sostituti", ben definiva ruolo e prerogative del Procuratore della Repubblica, laddove affermava che *"Al fine di meglio assicurare le*

¹² Cfr. Provvedimenti P. G. prot. 18/2021 del 24.02.2021, in allegato A) al presente Progetto Organizzativo ed ivi integralmente richiamato.

esigenze di efficienza, coordinamento, uniformità e ragionevole durata dell'azione investigativa, al procuratore della Repubblica, definito "preposto all'ufficio del pubblico ministero" e "titolare esclusivo" dell'azione penale, è affidato, tra l'altro, il potere-dovere: - di determinare i criteri generali di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione dei procedimenti; - di stabilire, di volta in volta, gli specifici criteri ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell'esercizio delle attività conseguenti all'atto di assegnazione del procedimento; - di revoca dell'assegnazione in caso di inosservanza dei principi e dei criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, e in caso di "contrasto" circa le modalità di esercizio delle relative attività.", altresì condividendo il ricorso allo strumento del "visto" preventivo, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dell'azione penale, laddove riconosce che "Nel sistema vigente, dunque, il procuratore della Repubblica può non essere titolare di tutti i procedimenti, in quanto ne abbia assegnati taluni ai suoi sostituti; ma mantiene comunque la competenza a intervenire nelle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale, anche quando non abbia limitato l'assegnazione solo ad alcuni atti dei singoli procedimenti. E in questa prospettiva l'imposizione di un "visto" preventivo sugli atti di esercizio dell'azione può risultare certamente funzionale a un più efficiente esercizio dei suoi poteri."¹³

In seguito ad ulteriori assemblee dell'Ufficio¹⁴ ed a interlocuzioni informali con i colleghi, in pieno concerto con gli stessi, nessuno dei quali presentava osservazioni di sorta, all'esito della riunione del 5 novembre scorso, venivano introdotte ulteriori modifiche ed integrazioni del Piano Organizzativo, che sarà a breve inviato per le valutazioni di competenza al Consiglio Giudiziario.

Le principali modifiche/integrazioni riguardano, in particolare:

- La sottoposizione al Visto del Procuratore Generale sui provvedimenti di concordato ex art. 599 comma 4 *bis* CPP definiti prima della data di udienza ovvero prima della fissazione dell'udienza medesima, anche in caso di rigetto del P. M., ferme restando funzioni e finalità già previste;
- La previsione dell'inserimento della regola relativa al controllo, ai fini della loro pronta definizione, dei procedimenti pendenti presso le Procure del distretto da oltre tre anni, già delegato all'Avvocato Generale, nelle più ampie competenze devolute al Procuratore Generale dall'art. 6 del D.L.vo n. 106/2006 ed in sua vece allo stesso Avvocato Generale, in ordine a tutti i procedimenti penali di cui risultino scaduti i termini per le indagini preliminari senza che sia stata esercitata l'azione penale ovvero sia stata richiesta l'archiviazione;
- La previsione, analogamente a quanto già disposto relativamente ai provvedimenti in materia civile, dell'alternanza mensile tra il Sostituti dott. Paolella e dott. Picardi in ordine ai provvedimenti relativi alle misure di prevenzione, ciò al fine di rendere più agevole, per la Segreteria, l'individuazione del magistrato competente;
- L'attribuzione all'Avvocato Generale della delega ad interloquire con i Presidenti della sezione penale della Corte d'Appello in ordine allo snellimento delle procedure di fissazione dei processi;

¹³ Cfr. Delibera del CSM del 21.09.2011,

¹⁴ V. note di convocazione per le riunioni del 15.05.2021, 5.10.2021 e 5.11.2021;

- L'attribuzione esclusiva al Procuratore Generale dei procedimenti di avocazione, con la previsione dell'eventuale co-assegnazione, dietro decreto motivato, al Sostituto competente secondo il criterio territoriale della sede giudiziaria interessata;
- L'attribuzione al Sostituto dott. Castellani, quale magistrato assegnatario dei procedimenti relativi ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere, delle nuove competenze connesse alla recente istituzione della Procura Europea Anti Frode (E.P.P.O.).

2.2. CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI

A- Attribuzioni del Procuratore Generale:

Il Procuratore Generale

6. Ha la rappresentanza e la direzione dell'ufficio;
7. Tratta gli affari generali ed amministrativi e cura la corrispondenza con gli Uffici superiori;
8. Partecipa all'udienza penale secondo il calendario programmato e in sostituzione del magistrato eventualmente impedito;
9. Cura la programmazione ed il coordinamento dei turni dei Sostituti Procuratori Generali e della loro partecipazione alle udienze;
10. Cura la redazione dei pareri per affari da trattare in camera di consiglio.

Tratta le pratiche relative:

11. alle ricusazioni;
12. alle dichiarazioni e/o richieste – denunce di incompatibilità;
13. alle dichiarazioni e/o richieste di astensioni;
14. alle revisioni;
15. alla legittima suspicione;
16. alle comunicazioni ex art. 409 CPP;
17. ai contrasti di competenza;
18. alle autorizzazioni a procedere, richieste di procedimento;
19. alla vigilanza degli albi professionali;
20. agli esposti, anche anonimi;
21. a tutta la materia riguardante la Polizia Giudiziaria;
22. a tutta la materia della contabilità;

Appone il Visto

23. sulle sentenze dei giudici del Distretto e sulle impugnazioni avverso le stesse, con criterio di territorialità provinciale, come di seguito meglio specificato;
24. sui provvedimenti G.I.P. del Distretto.
25. sui decreti di fissazione delle udienze, con la relativa emissione degli ordini di servizio per la partecipazione del P.G. alle udienze;
26. sugli statini di udienza;

Inoltre

27. Partecipa al Consiglio Giudiziario;
28. Cura il coordinamento delle indagini ex art. 118 bis Disp. Att. CPP
29. Riceve le comunicazioni di cui all'art. 127 Disp. Att. CPP
30. Cura l'Ufficio Formazione;
31. Supervisiona gli accordi con la sezione penale della Corte per lo snellimento delle procedure di definizione dei processi, con particolare riguardo a quelli a trattazione prioritaria, in seguito meglio precisata;
32. Programma la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche.
33. Sostituisce i colleghi nel turno esterno di reperibilità, nei casi di assenza o di impedimento del magistrato reperibile e del magistrato supplente;
34. Mantiene personalmente i rapporti con gli organi di informazione, fatta salva la facoltà di delega.

Le comunicazioni di cui agli artt. 118 bis e 127 Disp. Att. CPP sono trasmesse dalle Procure del distretto congiuntamente e con cadenza trimestrale, salvo oggettivi impedimenti che saranno comunicati a questo Procuratore Generale.

B- Attribuzioni dell'Avvocato Generale:**L'Avvocato Generale:**

1. Appone il visto alle sentenze e cura le esecuzioni penali nonchè, i relativi incidenti di esecuzione ed i relativi pareri (come i Sostituti Procuratori ed il Magistrato Distrettuale quando assegnato a questa Procura Generale);
2. Cura gli accordi con la sezione penale della Corte per lo snellimento delle procedure di definizione dei processi, con particolare riguardo a quelli a trattazione prioritaria, in seguito meglio precisata;
3. Svolge le funzioni di funzionario delegato (per la contabilità) in assenza del Procuratore Generale;
4. Partecipa al Consiglio Giudiziario in sostituzione del Procuratore Generale;
5. Partecipa, così come i Sostituti ed il Magistrato Distrettuale (quando assegnato a questa Procura Generale), alle udienze penali ove il Procuratore Generale non ritenga di prendere parte personalmente, secondo quanto riportato nei "criteri di ripartizione dei servizi";
6. Appone il visto sulle sentenze dei giudici del Distretto e sulle impugnazioni avverso le stesse, con criterio di territorialità provinciale, come di seguito meglio specificato
7. Tratta le impugnazioni avverso le decisioni di 1° grado con lo stesso criterio di territorialità provinciale;
8. Redige i pareri per affari da trattare in camera di consiglio con lo stesso criterio sopra indicato;
9. Cura le impugnazioni, i visti ed i pareri per affari da trattare in camera di consiglio relativamente alle sentenze pronunciate dalla Corte di Appello con il criterio della ripartizione in base alla partecipazione all'udienza relativa;

10. Predisporre i pareri richiesti dal Tribunale di Sorveglianza e cura le pratiche per le richieste di grazia;

C- Attribuzioni dei Sostituti Procuratori Generali

I Sostituti Procuratori ed il Magistrato Distrettuale (quando assegnato a questa Procura Generale)

1. Partecipano alle udienze penali, ove il Procuratore Generale non ritenga di presiedere personalmente, secondo quanto riportato nei "Criteri di ripartizione dei servizi";
2. Partecipano alle udienze del Tribunale di Sorveglianza (esecuzione penali) con il criterio numerico di venti iscrizioni;
3. Appongono i visti sulle sentenze dei Giudici del Distretto e sulle impugnazioni avverso le stesse, con criterio di territorialità provinciale, come di seguito meglio specificato;
4. Curano le impugnazioni avverso le decisioni di 1° grado con lo stesso criterio di territorialità provinciale;
5. Formulano i pareri per affari da trattare in camera di consiglio con lo stesso criterio sopra indicato;
6. Curano le impugnazioni, i visti ed i pareri per affari da trattare in camera di consiglio relativamente alle sentenze pronunciate dalla Corte di Appello con il criterio della ripartizione in base alla partecipazione all'udienza relativa;

Il dott. Paolella

- Cura il settore civile (pareri, partecipazione alle udienze ed attività connesse);

Il dott. Castellani

- Cura il settore delle misure di prevenzione;

Il dott. Castellani altresì, riferendone al Procuratore Generale:

- Cura le pratiche di estradizioni da e per l'estero, riferendone al Procuratore Generale;
- Cura le pratiche relative al mandato di arresto europeo;
- Cura le rogatorie e notifiche da e per l'estero;
- Tratta le pratiche relative al riconoscimento sentenze penali straniere;
- Tratta le pratiche relative al Punto di Contatto della Rete Giudiziaria Europea ed al Corrispondente Nazionale Eurojust;
- Tratta le esecuzioni penali nel periodo intercorrente tra l'emissione di M.A.E. e/o di richiesta di estradizione ed il momento dell'arresto.

I turni settimanali di reperibilità sono previsti per l'Avvocato Generale e per i Sostituti Procuratori Generali.

D- Criteri di sostituzione

Sostituzione nella conduzione dell'Ufficio

In caso di assenza, il Procuratore Generale sarà sostituito dall' Avvocato Generale e in caso di assenza di entrambi, subentrerà nella sostituzione il Sostituto Generale immediatamente più anziano nel ruolo.

Sostituzione nella assegnazione di procedimenti:

- Ogni magistrato è sostituito dal collega che lo segue nel ruolo di anzianità;
- Il magistrato meno anziano è sostituito da quello più anziano.

E- Incarichi

Il Procuratore Generale - e in sostituzione il dott. Paoletta - ha l'incarico di rappresentante dell'Ufficio nell'ambito del "Tavolo della legalità" presso l'Ufficio regionale scolastico.

L'Avvocato Generale è delegato quale :

- presidente della Commissione di Scarto degli atti di Archivio;
- presidente della Commissione per la dismissione dei beni mobili;

Il dott. Paoletta è delegato quale:

- referente distrettuale per i reati in danno delle c.d. fasce deboli;
- referente distrettuale per la rete delle Procure Generali sui reati ambientali;

Il dott. **Castellani** è delegato quale:

- magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF);

Il dott. Castellani è delegato quale:

- magistrato di riferimento per l'attivazione delle procedure mirate a favorire i concordati ex art 599 bis c.p.p., riferendone al Procuratore Generale;
- punto di contatto per la rete giudiziaria europea;
- corrispondente nazionale Eurojust.

F- Criteri di ripartizione dei servizi

- Attività amministrativa, rappresentanza, direzione dell'ufficio e quant'altro non previsto in seguito: il Procuratore Generale e, in sostituzione l'Avvocato Generale ;
- Partecipazione alle udienze penali della Corte di Appello e del Tribunale di Sorveglianza: la stessa è disciplinata dagli ordini di servizio trimestrali secondo il seguente criterio generale valido nei mesi di lavoro ordinario:
 - il Procuratore Generale: tre udienze al mese, di cui una davanti alla Corte d'Assise d'Appello, salvo prevalenti impegni di servizio;
 - l'Avvocato Generale: cinque udienze al mese;

- Equa distribuzione tra i due SS. PP. GG., tendenzialmente in numero di sette udienze ciascuno;
- Sostituzione magistrati assenti o impediti: il Procuratore Generale, con facoltà di delega al magistrato di turno.

Nei mesi comprendenti festività e/o periodi feriali, la distribuzione delle udienze va ridotta in maniera proporzionale ed equa per tutti i magistrati.

Partecipazione alle udienze della Corte di Assise di Appello:

La stessa è disciplinata dagli ordini di servizio mensili

- il Procuratore Generale e l'Avvocato Generale; in caso di assenza o impedimento, i due SS. PP. GG.;

Inoltre:

- Udienze del Tribunale di Sorveglianza, esame delle ordinanze emesse ed eventuali impugnazioni: Magistrato che ha partecipato all'udienza;
- Pareri richiesti dal Tribunale di Sorveglianza: l'Avvocato Generale.

Esame delle sentenze penali di 1° grado, delle relative impugnazioni proposte e degli elenchi di decreti penali esecutivi.

Premesso che il Distretto dell'Aquila annovera nove Tribunali, per favorire una progressiva perequazione dei carichi di lavoro relativi a tale delicato adempimento, l'assegnazione opererà con cadenza semestrale e per turnazione, fatta eccezione per il Procuratore Generale, che manterrà la competenza in materia sul Tribunale dell'Aquila: in particolare, gli altri otto Tribunali saranno assegnati secondo i seguenti criteri,:

i tre tribunali capoluogo di provincia vengono assegnati singolarmente ad altrettanti magistrati, unitamente, sempre per rotazione semestrale, al Tribunale per i minorenni ed agli altri tribunali del Distretto nei seguenti termini:

- Procuratore Generale: Tribunali dell'Aquila e di Avezzano;
- Avvocato Generale: Tribunali di Chieti e di Vasto;
- S.P. dott. C. Paoletta: Tribunale di Teramo e di Sulmona e Tribunale minori;
- S.P. dott. Castellani: Tribunali di Pescara e di Lanciano;

Pareri per affari da trattare in Camera di Consiglio:

Vale la stessa ripartizione, con criterio territoriale, di quella prevista per l'esame delle sentenze.

I servizi e le funzioni di seguito descritti sono così assegnati:

- Decreti di fissazione di udienze (Corte di Appello e Tribunale di Sorveglianza) e relativi ordini di servizio, su ricusazioni, incompatibilità, astensioni, revisioni, legittima suspicione, comunicazioni ex art. 409 CPP, visti sui provvedimenti G.I.P. (art. 415 comma II CPP): al Procuratore Generale e in sostituzione al dott. Castellani;
- Misure di prevenzione: al dott. Castellani;
- Provvedimenti in materia civile (pareri, partecipazione alle udienze ed attività connesse): al dott. Paoletta;
- Urgenze: al Magistrato di turno;
- Esecuzioni penali, eventuali pene accessorie, misure di sicurezza e relativi pareri in materia nonché incidenti di esecuzioni: al Procuratore Generale in numero di dieci, all'Avvocato Generale ed a tutti i SS. PP. GG., secondo criterio numerico di 20 ciascuno;
- Esecuzioni relative a condannati per i quali viene emesso M.A.E., o richiesta di estradizione da parte della Procura Generale, dal momento dell'emissione del M.A.E. e/o della richiesta di estradizione e fino al momento dell'arresto: al dott. Castellani, anche nel caso in cui il relativo fascicolo sia assegnato ad altro magistrato;
- Autorizzazioni a procedere e richieste di procedimento: al Procuratore Generale;
- Rogatorie e notifiche da e per l'Estero: al dott. Castellani;
- Pratiche di estradizione da e per l'estero e M.A.E. (salvo la partecipazione all'udienza collegiale che resta disciplinata dagli ordini di servizio mensili): al dott. Castellani, e, in caso di sua assenza e/o urgenza, al magistrato di turno;
- Riconoscimento di sentenze penali straniere e, in genere, rapporti con le Autorità Giudiziarie estere (Punto di Contatto della Rete Giudiziaria Europea e Corrispondente Nazionale di Eurojust): al dott. Castellani;
- Rapporti ed eventuali interlocuzioni con l'E.P.P.O. (European Public Prosecutor's Office): al dott. Castellani, che assume la veste di referente in materia;
- Appelli e ricorsi per Cassazione e richieste di impugnazione: v. criteri e competenze per l'esame delle sentenze e per le udienze;

- Impugnazioni, visti, pareri per affari da trattare in camera di consiglio relativamente alle sentenze pronunciate dalla Corte di Appello: al magistrato che ha partecipato alla relativa udienza, fatte salve le competenze del Procuratore Generale in tema di impugnazioni;
- Vigilanza relativa agli albi professionali: al Procuratore Generale;
- Esposti al Procuratore Generale;
- Contrasti di competenza e istanze di privati in materia (artt. 54, 54 bis, 54 ter, 54 quater CPP: al Procuratore Generale;
- Pratiche per grazia: all'Avvocato Generale;
- Polizia Giudiziaria e relativi procedimenti disciplinari: al il Procuratore Generale;

Inoltre:

- l'Avvocato Generale è delegato ad interloquire con i Presidenti della sezione penale della Corte d'Appello in ordine allo snellimento delle procedure di fissazione dei processi, come sopra;
- La regola relativa al controllo, ai fini della loro pronta definizione, dei procedimenti pendenti presso le Procure del distretto da oltre tre anni, già delegato all'Avvocato Generale, è assorbita nelle più ampie competenze devolute al Procuratore Generale dall'art. 6 del D.L.vo n. 106/2006 ed in sua vece allo stesso Avvocato Generale, in ordine a tutti i procedimenti penali di cui risultino scaduti i termini per le indagini preliminari senza che sia stata esercitata l'azione penale ovvero sia stata richiesta l'archiviazione;
- Tutti i magistrati avranno cura di segnalare al Procuratore Generale, prassi illegittime, interpretazioni abnormi del diritto, episodi rilevanti di cui vengono a conoscenza partecipando alle udienze o vistando le sentenze, allo scopo di garantire un sollecito ed approfondito intervento di contrasto da parte della Procura Generale.

G- AVOCAZIONI ED ISTANZE DI AVOCAZIONE:

- Le istanze di avocazione vengono curate dal Procuratore Generale, in eventuale coassegnazione, disposta con specifico decreto motivato, con il Sostituto Procuratore, secondo il criterio di competenza territoriale (Uffici Giudiziari dei vari Circondari) già previsto per l'esame delle sentenze penali di 1° grado, delle relative impugnazioni proposte e degli elenchi di decreti penali esecutivi;
- Le comunicazioni trasmesse dai Procuratori della Repubblica del distretto ex art. 407 comma 3 bis CPP sono assegnate, esaminate e trattate dal Procuratore Generale, coadiuvato dal Sostituto Procuratore, secondo il citato criterio di competenza territoriale;

- I Sostituti Procuratori riferiranno al Procuratore Generale in merito ai procedimenti suscettibili di avocazione a norma dell'art. 412, commi 1 e 2 CPP;
- La Procura Generale nell'esercizio delle funzioni di avocazione di cui all'art. 412 comma 1 CPP si atterrà ai criteri indicati dall'art. 21 comma 2 della delibera prot. 18269/2020 del 17.12.2020 del C.S.M. recante "Modifica della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura";
- Sentiti i magistrati di questo ufficio ed i Procuratori della Repubblica del Distretto, si è condivisa l'interpretazione unica secondo cui:
- l'esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore Generale rimane comunque facoltativo e non obbligatorio anche nella nuova stesura dell'art. 412 c.p.p., e che anche la nuova disposizione si continua a riferire esclusivamente ai soli casi di effettiva inerzia del magistrato, e cioè ai soli casi in cui il Pubblico Ministero non abbia adottato alcuna determinazione entro i termini di legge, e non anche ai casi in cui le determinazioni sono state già assunte ma non è stato formalmente "definito" il procedimento che risulta quindi ancora "pendente";
- Sulla base di tale premessa, nessuna segnalazione andrà effettuata alla Procura Generale, non potendosi ravvisare inerzia del P.M.:
- quando il termine decorre dopo che il magistrato ha già richiesto al Tribunale monocratico la data di fissazione dell'udienza ai fini dell'emissione del decreto di citazione diretta, ma non ha ancora ricevuto il fascicolo in restituzione con l'indicazione della data;
- quando il termine decorre dopo che il magistrato ha stabilito di dare corso agli adempimenti di cui all'art. 415 bis c.p.p., ma questi non si sono ancora esauriti (a volte sono necessari alcuni mesi solo per ottenere una notifica corretta alle persone indagate);
- quanto all'interpretazione della norma e conseguente applicazione della stessa riguardo ai procedimenti a citazione diretta, premesso che il decreto di citazione a giudizio deve contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della comparizione dell'imputato innanzi al giudice competente ex art. 552 comma 1 lett. d) CPP e che la data di udienza è stabilita dal giudice a seguito di richiesta formulata al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 160 delle norme di attuazione del codice di rito, da parte del pubblico ministero e che quest'ultimo, pertanto, potrà esercitare l'azione penale solo a seguito dell'avvenuta comunicazione della data;
- ove questa non pervenga all'organo di accusa entro i tre mesi dalla scadenza del "termine massimo di durata delle indagini" ovvero di quelli di cui all'art. 415 bis CPP, il pubblico ministero sarebbe, in teoria, tenuto a dare comunicazione della scadenza al Procuratore Generale;
- una ipotetica richiesta di proroga sarebbe ammessa solo per il caso di cui al comma 2 lettera b (investigazioni complesse); inoltre, il ritardo potrebbe superare anche la proroga eventualmente concessa dal Procuratore Generale;

- Dovendo pertanto orientarsi tra l'insussistenza dell'obbligo di comunicazione del ritardo e la obbligatoria avocazione, la soluzione più razionale è stata individuata nella comunicazione (da parte del PM al Procuratore Generale) della scadenza del termine trimestrale con precisazione dell'avvenuta richiesta al Presidente del Tribunale della data dell'udienza e nella conseguente astensione da parte del Procuratore Generale dal procedere ad avocazione;
- Ne deriva - a titolo esemplificativo - che, se in un determinato procedimento il pubblico ministero non abbia richiesto o ottenuto proroghe dei termini iniziali di cui all'art. 405, comma 2, CPP, è dalla scadenza di tali termini iniziali, ovvero di quella delle proroghe intermedie eventualmente ottenute, che va a decorrere il termine definitivo imposto dal comma 3-bis dell'art. 407 CPP introdotto dalla novella;
- Per i procedimenti iscritti dopo il 3.8.17 il pubblico ministero è tenuto agli adempimenti ed alle comunicazioni al Procuratore Generale di cui all'art 407 comma 3 bis CPP;
- Va altresì puntualizzato che la immutata formulazione normativa di cui all'art. 127 Disp. Att. CPP ("*termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice*") impone, per evidenti ragioni di coerenza sistematica, di interpretare il riferimento temporale "*dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini*", contenuto nel testo del comma 3-bis dell'art. 407 CPP, introdotto dalla novella, in concreto, ovvero in relazione alla tipologia di reato, allo stato del singolo procedimento ed alle proroghe delle indagini preliminari in esso richieste ed ottenute ex art. 406 CPP e non in astratto;
- La decorrenza del termine di tre o quindici mesi di cui all'art 407 comma 3 bis CPP sarà individuata, come detto, "in concreto" facendo riferimento alla concreta trattazione di ogni singolo procedimento e non "in astratto" facendo rinvio ai termini di durata massima delle indagini preliminari. Sarà preso in considerazione il termine concesso per il compimento delle indagini; valutato alla luce di eventuali proroghe concesse dal GIP;
- Il termine posto dall'art 407 comma 3 bis CPP decorrerà quindi dopo sei, dodici, diciotto mesi (ed anche ventiquattro mesi nell'ipotesi di cui all'art 407 comma 2 CPP) a seconda dei casi e nell'ipotesi che il pubblico ministero abbia chiesto ed ottenuto una o più proroghe dal GIP, oltreché ovviamente dalla scadenza dei termini di cui all'art 415 bis CPP se l'avviso risulta emesso prima della scadenza del termine di durata massima delle indagini;
- Nel caso di procedimenti con iscrizioni disposte in epoche diverse per più reati e/o più indagati la data di decorrenza del termine posto dall'art 407 comma 3 bis CPP sarà individuata facendo riferimento alla durata massima delle indagini prevista per l'ultima iscrizione effettuata; sia essa riferita ad un indagato o ad un reato. Nel secondo caso, purché il reato iscritto per ultimo risulti comunque connesso o collegato;
- In caso di inerzia, l'adempimento cui le Procure sono tenute, in base al nuovo comma 3 bis dell'art. 407 CPP non costituisce ripetizione della comunicazione "automatica" prevista

dall'art. 127 Disp. Att. CPP, che rimane pertanto valida e cogente, in quanto il nuovo meccanismo consiste in una vera e propria segnalazione che il singolo magistrato, titolare del fascicolo, deve inviare al Procuratore Generale dopo la scadenza dei termini, e per la quale vengono indicati i seguenti passaggi operativi, così come collegialmente individuati:

- la segnalazione, redatta dallo stesso magistrato titolare del procedimento, deve contenere una succinta spiegazione delle ragioni per cui il procedimento non è stato definito (ad esempio: "attesa ricerche dell'indagato, non ancora pervenute; attesa deposito della perizia; degli accertamenti tecnici" ecc.);
- la segnalazione deve essere inoltrata per il tramite del Procuratore della Repubblica il quale vi appone il suo visto e quindi dimostra di aver esercitato l'attività di vigilanza e controllo, anche nella veste di cui all'art. 1 D. Lgs. 106/2006;
- la segnalazione deve essere trasmessa al Procuratore Generale in via telematica, senza fascicolo;
- il Procuratore Generale, se non ritiene esaustiva o condivisibile la motivazione del ritardo, valuta le iniziative da assumere e può chiedere in visione il fascicolo processuale al magistrato affidatario, con il quale può anche avviare un'interlocuzione, finalizzata a comprendere le necessarie ulteriori indagini da compiere e quali siano i prevedibili tempi di definizione;
- finché non viene esercitata l'avocazione il magistrato affidatario rimane titolare del procedimento e potrebbe anche definirlo nelle more della decisione del Procuratore Generale.

Come detto, la comunicazione prevista dall'art. 127 Disp. Att. CPP rimane valida e cogente, nessuna modifica essendo intervenuta con riferimento all'obbligo, che peraltro grava non sul magistrato ma sulla "*segreteria del pubblico ministero*" di "*comunicazione delle notizie di reato al Procuratore Generale*", ai sensi e per gli effetti dell'articolo richiamato.

Le predette comunicazioni, dovranno essere inviate dalle Procure del Distretto, con cadenza trimestrale e congiuntamente a quelle previste dall'art. 118 bis Disp. Att. CPP, termine che potrà essere derogato solo ove sussistano oggettivi impedimenti ad adempiere all'incombente, che daranno comunicati a questo Procuratore Generale.

Con riferimento ai procedimenti in ordine ai quali, in forza di quanto in precedenza illustrato, si potrà esercitare l'avocazione, si è ritenuto necessario individuare alcuni criteri generali, per conferire assoluta trasparenza all'attività dell'Ufficio e offrire punti di riferimento certi per l'omogeneità e coerenza delle decisioni assunte.

L'avocazione è disposta con riguardo ai procedimenti penali per i quali l'132 bis Disp. Att. CPP prescrive la trattazione con priorità assoluta nonché:

1. per i procedimenti in ordine ai quali il Procuratore Generale ha uno specifico dovere di coordinamento (art 118 bis Disp. Att. CPP);

2. per i procedimenti che, secondo disposizione dei Capi degli uffici giudicanti o requirenti devono essere trattati con priorità;
3. i procedimenti per delitti di bancarotta fraudolenta con danno di rilevante gravità e per delitti in materia di risparmio e di credito ai danni di numerosi risparmiatori;
4. i procedimenti di più risalente iscrizione nei registri, riguardanti delitti il cui termine di prescrizione sia prossimo alla scadenza, tale però da consentire utilmente la trattazione del procedimento;
5. i procedimenti ex art 11 CPP o concernenti le Forze dell'ordine;

Per i procedimenti a trattazione prioritaria, di cui all'indicato elenco, l'obbligo di comunicazione si sostanzierà in una concisa esposizione delle ragioni sottese alla mancata definizione del procedimento, altresì segnalando l'eventuale necessità di compiere ulteriori indagini.

Per i procedimenti non rientranti tra quelli a trattazione prioritaria la comunicazione in esame, pur sempre del pubblico ministero, dovrà mantenere nella sostanza le caratteristiche dell'attuale art 127 Disp. Att. CPP.

Il Procuratore Generale, al fine di valutare più compiutamente l'esistenza di un'eventuale inerzia ingiustificata potrà comunque richiedere al pubblico ministero ulteriori informazioni.

L'avocazione sarà disposta nei casi di ingiustificata inerzia del pubblico ministero.

In tutti i procedimenti, con particolare riguardo a quelli a trattazione prioritaria, l'inerzia sarà valutata decorsi ulteriori sei mesi (quindi dopo sette mesi dalla scadenza dei termini posti dal legislatore nell'art 407 comma 3 *bis* CPP) dall'invio della comunicazione.

L'applicazione del pubblico ministero di primo grado è tendenzialmente esclus

Per tutte le eventuali urgenze sono previsti turni di reperibilità settimanali dalle ore 9,00 del martedì alle ore 9,00 del martedì successivo, come da ordini di servizio periodici.

La supplenza interna, in caso di assenza o impedimento di un magistrato e salvo quanto espressamente stabilito, è garantita dal Magistrato di turno.

Il secondo mercoledì di ogni mese è fissato un incontro tra il Procuratore Generale e tutti i Sostituti non impediti da motivi di servizio, dedicato al coordinamento dell'attività dell'Ufficio, all'esame delle novelle legislative ed alla conoscenza e approfondimento dell'evoluzione giurisprudenziale di legittimità e di merito nonché all'aggiornamento dottrinario.

Sono fatte salve eventuali riunioni straordinarie dettate da motivi di urgenza.

Il Procuratore Generale inoltre:

- al fine di adempiere a quanto prescritto dall'art. 6 D.Lvo 20.02.2006 n. 106 e quindi verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre ad acquisire dati e notizie dalle Procure della Repubblica del Distretto, convocherà e presiederà, ove necessario, una riunione con tutti i Procuratori della Repubblica del Distretto per conoscere e affrontare direttamente ogni genere di problema e/o esigenza dei rispettivi Uffici anche in tema di sicurezza delle strutture dove si svolge l'attività giudiziaria;
- I detti incontri sono finalizzati altresì a consentire al Procuratore Generale lo svolgimento dell'attività di coordinamento di cui all'art. 6 d. lgs. 20/02/2006 n. 106, in materia di reati di terrorismo e reati ambientali nonché all'assunzione di orientamenti uniformi nella interpretazione delle novelle legislative, nella dosimetria della richiesta di pene per i decreti penali, limitati ad alcune ipotesi di reato più comuni e alla redazione di protocolli specie in materia di indagini finalizzate all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali e concernenti reati di maggior allarme sociale e per tutte le fattispecie per le quali risulterà necessarie e opportune;
- Il Procuratore Generale, ove possibile, programmerà a rotazione visite personali presso tutte le Procure del Distretto per una più immediata e diretta conoscenza delle problematiche degli Uffici, per verificare la concreta attuazione degli interventi risolutivi per la "sicurezza" anche passiva degli stessi e poter quindi attivare tutte le forze competenti e preposte ad assicurare la sicurezza dei Magistrati, del Personale Amministrativo e di tutti gli utenti del "sistema giustizia".

2.3. ALTRE DISPOSIZIONI

2.3.1. CRITERI DI PRIORITA'

Il Piano Organizzativo, in applicazione delle disposizioni dell'art. 132 bis Disp. Att. CPP, individua i procedimenti penali a trattazione prioritaria ai fini dell'eventuale avocazione.

2.3.2. RIUNIONI DELL'UFFICIO

Al fine di consentire l'uniforme esercizio dell'azione penale e l'instaurarsi di prassi comuni anche di tipo investigativo, il Procuratore Generale convoca periodiche riunioni, per pervenire attraverso il confronto e il dibattito a una comune interpretazione delle novelle legislative e delle questioni che possono provocare scelte procedurali non uniformi. Scopo delle riunioni è anche

quello di mettere a punto tutte le soluzioni organizzative che interessano l'Ufficio nei termini già sopra ampiamente descritti.

Occorre evidenziare che le riunioni dell'Ufficio rientrano a pieno titolo nell'attività di servizio e costituiscono importante momento di confronto e di sintesi, contribuendo così alla crescita professionale e relazionale di tutti i magistrati partecipanti, il cui apporto, come noto, rientra nei parametri di valutazione di professionalità (Par. F.2 Valutazione della partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative nonché per la conoscenza e l'evoluzione giurisprudenziale).

Le riunioni vengono convocate dal Procuratore Generale, con contestuale ordine del giorno e i Sostituti sono tenuti a parteciparvi salvo impedimento.

Nella nota di convocazione, come di prassi, oltre all'indicazione specifica dei vari punti all'ordine del giorno, i Sostituti vengono invitati ad indicare eventuali ulteriori argomenti da trattare: a tale riguardo, onde consentire a tutti di interloquire efficacemente, i temi aggiuntivi così proposti dovranno essere comunicati con congruo anticipo a tutti i colleghi, oltre che ovviamente al Procuratore Generale.

Non sono comunque ammessi alla discussione argomenti "a sorpresa", cioè non previamente partecipati, salvo giustificato motivo del mancato preavviso o in caso di dimostrata urgenza.

La discussione è fatta oggetto di sintetica verbalizzazione, a cura del sostituto procuratore designato quale segretario, secondo turnazione, salvo il caso in cui, per la particolare delicatezza e complessità dei temi affrontati, non si renda necessaria la registrazione integrale della seduta.

Occorre tuttavia precisare che è avviata una quotidiana e costante interlocuzione con tutti i colleghi dell'Ufficio sui più vari temi tecnico giuridici ed organizzativi, a fronte di urgenti questioni o temi che investono la complessiva attività di servizio, in particolare avendo riguardo alle sempre più frequenti riforme e modifiche legislative in materia penale, sostanziale e procedurale.

2.3.3. PRESENZA IN UFFICIO

L'art. 11 del D.L.vo n. 160/2006 nel disciplinare la materia delle valutazioni di professionalità indica quale parametro della diligenza "l'assiduità e la puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti".

La presenza in ufficio, per ottemperare al criterio della diligenza, deve, di regola, coincidere con agli orari imposti dagli impegni del ruolo e della funzione, con l'orario in cui il personale amministrativo è presente, con l'orario di accesso da parte del pubblico e degli avvocati e, in genere, con l'ora d'inizio delle udienze e con quella di chiusura al pubblico degli uffici. (ore 9-13).

La non presenza in ufficio negli orari sopra indicati, imposta dall'esigenza di lavorare presso la propria abitazione per il disbrigo di attività particolari (di studio, di stesura atti ecc.) ovvero per altri validi motivi, viene preventivamente comunicata, verbalmente, al Capo dell'Ufficio.

Quanto detto per i Sostituti vale altrettanto ed ancor più per il Procuratore la cui presenza in ufficio, sia al mattino che al pomeriggio, consente un rapido e puntuale disbrigo del lavoro corrente, di quello di supplenza urgente e quindi di tutti gli affari in cui è necessaria la presenza del magistrato.

2.3.4. FERIE E CONGEDI ORDINARI

Il piano ferie viene approvato in conformità e nei termini indicati nei decreti del Ministro della Giustizia e nelle delibere del CSM.

La disciplina del godimento del periodo feriale ha recentemente subito, come noto, una radicale riforma.

In particolare, l'art. 8 bis della legge 2.04.1979 n. 87, introdotto dall'art. 16 comma 2° della legge 10.11.2014 n. 162, secondo l'interpretazione adottata da questo Ufficio, ha stabilito che il periodo di congedo feriale dei magistrati deve ritenersi ridotto da 45 a 30 giorni, cui vanno sommati giorni 4 di "festività soppresse" e 2 "aggiuntivi al congedo ordinario", per un totale di giorni 36.

Inoltre, l'art. 1 della legge 7.10.1969 n. 742, come modificato dall'art. 16 della legge 10.11.2014 n. 162, determina la sospensione della decorrenza dei termini processuali "dal 1° al 31 agosto di ciascun anno": per effetto di tale disposizione, il Ministro della Giustizia, giusto decreto del 13.01.2015, ha stabilito che, almeno per l'anno 2015, il periodo feriale decorresse tra il 27 luglio ed il 2 settembre.

Al riguardo, il CSM è intervenuto con la circolare n. 851/VV/2014 del 26.03.2015 in tema di "Adozione di misure organizzative in materia di ferie dei magistrati ex art. 16, comma 4° della legge 10.11.2014 n. 162", che ha demandato ai Capi degli Uffici l'adozione di provvedimenti organizzativi idonei, da un lato, ad assicurare l'effettività del godimento del diritto alle ferie, in ossequio al dettato dell'art. 36 comma 3° della Costituzione, dall'altro a consentire il pieno recupero delle energie lavorative profuse dai "magistrati impegnati nei turni nei giorni festivi e nelle ore notturne, da fruire tenendo conto delle esigenze dell'Ufficio e della programmazione del lavoro del magistrato".

Valgono, quanto al resto, le regole già vigenti, ed in particolare:

- I magistrati devono comunicare prima del 20 aprile di ogni anno i periodi ritenuti più graditi per il godimento delle stesse. Per le ferie estive va indicato un periodo non inferiore a 15 giorni e le festività soppresse vanno godute entro il 31 dicembre dell'anno in corso;
- La scelta dei magistrati nel periodo feriale va operata disponendo un'equa rotazione e va assicurata la presenza in servizio di almeno due magistrati per garantire la funzionalità dell'ufficio;
- Le ferie vanno godute entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Chi intende usufruire delle ferie residue in un mese diverso da quelli nei quali le udienze siano sospese, deve, previo accordo con la segreteria penale, far fronte comunque in quel mese a tutti gli impegni previsti e assegnati (udienze, turni e quant' altro);

Modifiche al piano ferie saranno possibili soltanto per sopravvenute esigenze di servizio e comunque previa autorizzazione del Procuratore Generale.

PARTE SECONDA: OBIETTIVI REALIZZATI E BEST PRACTICES.

Nel corso dell'anno 2021, con specifici ordini di servizio, si è provveduto a disciplinare e regolamentare delicati settori dell'Ufficio, altresì assumendo iniziative volte al miglior coordinamento nei rapporti "esterni", in particolare con le Procure del distretto, mirando ad individuare le prassi e le soluzioni alle comuni questioni giuridiche, sempre al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale.

Tra queste in particolare:

1. PROTOCOLLI DI INTESA CON ALTRI UFFICI

- Protocollo di coordinamento tra le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nell'ambito del Distretto della Corte d'appello di L'Aquila, sottoscritto il 29 aprile 2021, che si richiama integralmente;¹⁵
- Protocollo di Intesa ai sensi dell'art. 166 bis Disp. Att. CPP tra il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila e i Procuratori della Repubblica del Distretto di Corte d'Appello di L'Aquila;¹⁶

Tale protocollo è stato adottato sulla base delle considerazioni per cui:

il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11, contenente modifiche ai giudizi di impugnazione, ha modificato l'art- 593 c.p.p. che ora dispone: "1. *Salvo quanto previsto dagli artt. 443 comma3, 448, comma 2, 579 e 680, ...contro le sentenze di condanna... il pubblico ministero può appellare ... solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato*";

Il decreto legislativo ha poi introdotto l'art. 593 bis CPP (Appello del pubblico ministero) che recita al secondo comma: "il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il Procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento", nonché l'art. 166 bis disp. att. c.p.p. che stabilisce: "al fine di acquisire tempestivamente notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore

¹⁵ Cfr. Verbale del 29.04.2021;

¹⁶ Cfr. Verbale del 16.07.2021

Generale presso la Corte d'Appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del distretto”;

Dal combinato disposto delle due ultime norme emerge che il Procuratore Generale, ove non abbia disposto l'avocazione, può proporre appello soltanto qualora la Procura della Repubblica presti "acquiescenza al provvedimento”;

Si è pertanto ritenuto di promuovere intese o altre forme di coordinamento, da attuarsi con l'adozione di specifico protocollo, tra il Procuratore Generale e i Procuratori della Repubblica del distretto affinché il Procuratore Generale sia tempestivamente informato delle determinazioni del Procuratore della Repubblica in ordine all'impugnazione della sentenza di primo grado al fine di evitare che il termine per impugnare a disposizione del Procuratore Generale si consumi inutilmente, atteso che solitamente i termini per i due uffici decorrono contemporaneamente e considerato che, per la Procura Generale, i termini decorrono dalla comunicazione delle sentenze di primo grado, ai fini del visto, trasmissione che viene effettuata allegando il provvedimento;

- Protocollo per la gestione delle udienze penali presso la Corte d'appello di L'Aquila;¹⁷
- Delibera a seguito di riunione con tutti gli Uffici di Procura del distretto circa gli effetti della sentenza della Grande Camera della Corte di Giustizia Europea del 2.03.2021 (causa C - 746/2018) sull'acquisizione dei tabulati telefonici.¹⁸

2. DECRETO SULLA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE INFRADISTRETTUALI¹⁹

Il decreto in materia è stato adottato secondo i seguenti criteri innovativi:

- L'assegnazione numerica dei magistrati è stata parametrata in ragione delle dimensioni degli Uffici – cedenti e riceventi –, escludendo pertanto, come già in passato, l'impiego quali supplenti e/o coassegnatari dei magistrati in servizio presso le Procure a ridotto organico, segnatamente quelle in accorpamento;
- E' stata ricalibrata l'assegnazione dei magistrati in funzione di supplenza e/o coassegnazione, così che ognuno di essi è stato destinato ad una sola Procura, con minore aggravio per gli stessi e per i rispettivi Uffici di provenienza e maggior beneficio per gli uffici riceventi.

Si richiamano, in quanto compatibili, le determinazioni di cui al provvedimento tabellare infradistrettuale prot. n. 94/2018 del 12.12.2018.

¹⁷ Delibera del 27.05.2021;

¹⁸ Cfr. verbale del 29.04.2021;

¹⁹ Decreto del 7.06.2021;

3. ISTITUZIONE DEL SITO INTERNET DELLA PROCURA GENERALE DI L'AQUILA²⁰

Con il sito web stato istituito recentemente, dietro autorizzazione ministeriale, questo di Ufficio si propone di rendere un servizio a tutti gli utenti della giustizia, in particolare fornendo, oltre alle classiche informazioni sugli orari di apertura al pubblico degli uffici, sui recapiti telefonici e sulla dislocazione della Procura Generale, altre informazioni sui vari servizi, sulle novità legislative di interesse generale, consentendo altresì di scaricare modelli per richiedere certificati ed atti.

Sarà altresì così possibile pubblicare i bandi di concorso per gli *stages* formativi ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013;²¹

4. CONVENZIONI

Sempre nell'ottica di ottimizzazione dell'attività dell'Ufficio, sono stati promossi i seguenti accordi e convenzioni:

- Convenzione tra la Procura Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila e l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di L'Aquila per l'espletamento del servizio di volontariato presso questa Procura Generale;²²
- Convenzione tra la Procura Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila e il Comune di L'Aquila per l'accesso alla Banca Dati Demografica.²³

5. ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE E PROVVEDIMENTI VARI

Sono stati altresì adottati i seguenti provvedimenti organizzativi:

- Decreto istitutivo della Commissione di Sorveglianza e Scarti degli atti in archivio;²⁴
- Decreto sulle modalità di utilizzo del Nuovo Archivio;²⁵
- Decreto sull'abilitazione del personale all'utilizzo delle caselle PEC per i procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione dei Mandati di Arresto Europei;²⁶

²⁰ Decreto del 7.06.2021;

²¹ Cfr. nota Ministero Giustizia del 10.11.2021. Dal settembre del 2014, ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), è stata prevista la possibilità di svolgere stages di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi anche presso le Procure Generali e le Procure della Repubblica, per assistere e coadiuvare i magistrati requirenti. In precedenza la previsione normativa aveva riguardato solo gli uffici giudiziari giudicanti nella prospettiva dichiarata di consentire la nascita attorno a ciascun giudice del cosiddetto "Ufficio del processo".

²² Cfr. atto di Convenzione del 25.08.2021

²³ Cfr. atto di Convenzione del 15.10.2021

²⁴ Ordine di servizio del 4.02.2021;

²⁵ Ordine di servizio del 24.02.2021

²⁶ Ordine di servizio del 4.03.2021;

- Decreto istitutivo della Commissione per la dismissione dei beni mobili;²⁷
- Decreto sulle modalità di utilizzo, da parte dei magistrati e del personale amministrativo, della posta elettronica;²⁸
- Nota in tema concordato ex art. 599 bis CPP con allegata modulistica;²⁹
- Decreto di regolamento dell'utilizzo delle autovetture di servizio in uso all'Ufficio;³⁰
- Decreto di nomina del Responsabile dell'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante;³¹
- Decreto in materia di conversione delle pene pecuniarie ineseguite e relativo modulo;³²
- Decreto in materia di conversione delle pene pecuniarie e di restituzione degli atti per irreperibilità assoluta del condannato/debitore;³³
- N. 29 decreti di applicazione infradistrettuale di magistrati del pubblico ministero;³⁴
- N. 7 decreti di applicazione infradistrettuale di personale amministrativo;³⁵

6. INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E SANITARIA PER L'EMERGENZA COVID 19

Parallelamente alle modifiche di carattere organizzativo, questo Procuratore Generale, competente in materia, ha assunto solleciti provvedimenti, anche d'intesa con la Conferenza permanente, onde assicurare una maggiore sicurezza e funzionalità degli accessi al Palazzo di Giustizia e delle misure di prevenzione sanitaria nell'attuale, perdurante emergenza epidemica.

In particolare, si segnalano i seguenti:

- **Decreto in materia di misure di sicurezza del Palazzo di Giustizia;**³⁶
Tale provvedimento, comunicato a tutte le Autorità, giudiziarie e non, interessate, veniva adottato all'esito di articolata attività ispettiva, svolta direttamente da questo Procuratore Generale in collaborazione con funzionari del competente Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche e con gli addetti alla Sicurezza del Palazzo, nel contesto degli interventi strutturali progettati ed in parte avviati, dalla quale emergevano numerose criticità, peraltro già rilevate in passato, tali da minare gravemente lo standard di sicurezza dell'edificio, con particolare riferimento all'utilizzo di accessi, sia in entrata che in uscita, ottenuti mediante l'abusiva apertura di porte anti-panico e tagliafuoco, come documentato nell'allegato reperto fotografico;

²⁷ Ordine di servizio del 10.03.2021;

²⁸ Ordine di servizio del 19.03.2021

²⁹ Ordine di servizio del 2.04.2021;

³⁰ Ordine di servizio del 13.05.2021;

³¹ Ordine di servizio del 22.06.2021;

³² Ordine di servizio del 30.06.2021;

³³ Ordine di servizio del 20.07.2021;

³⁴ V. decreti allegati

³⁵ V. decreti allegati

³⁶ Decreto in data 12.07.2021

- **Decreto per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid – 19 da parte dei magistrati ordinari ed onorari del distretto;**³⁷

Adottato in via di urgenza, stante il termine di decorrenza delle disciplina in materia fissato per il 15 ottobre 2021, con le prime misure organizzative necessarie in attuazione delle Linee Guida del Governo, di successiva emanazione, fermi restando i presidi sanitari preventivi già adottati in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19;

- **Decreto per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid – 19 da parte del personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari della Procura Generale;**³⁸

Adottato anch'esso in via di urgenza, disponevo che *“Oltre al personale dipendente, sono sottoposti ai controlli tutti gli altri soggetti che devono essere muniti di green pass, quali gli appartenenti alle categorie indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies citato tra cui, a titolo esemplificativo, gli addetti alla pulizia, alla ristorazione e alla manutenzione, il personale di polizia giudiziaria, nonché tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'ufficio.*

- **Decreto in materia di misure di sicurezza del Palazzo di Giustizia - Servizio di vigilanza all'ingresso;**³⁹

Tale provvedimento veniva adottato in previsione dell'attivazione del sistema di sorveglianza fisica dei due varchi di ingresso del piano terra del Palazzo di giustizia, con accesso da via XX Settembre, mediante apparecchiature di ispezione radiologiche (c.d. *metal detector*”), disponendosi la presenza di n. 3 guardie giurate presso i suddetti varchi, una delle quali preposta alla gestione delle apparecchiature di controllo da postazione interna e le rimanenti due a sorvegliare l'afflusso degli utenti, sia per il rispetto della rilevazione di temperatura mediante termo scanner, sia in vista della prossima differenziazione degli ingressi, con l'installazione dei tornelli per i soggetti autorizzati;

Altri interventi hanno poi riguardato i locali destinati all'ufficio del Procuratore Generale, con il rinnovo degli arredi e l'installazione di impianto audiovisivo all'ingresso

E' stata altresì realizzata una ampia sala riunioni, ricavata dall'anticamera dell'ufficio del Procuratore Generale, già più volte utilizzata.

Ho altresì disposto per una effettiva regolamentazione dell'accesso del pubblico, ora presidiato, un unico punto di ingresso, da due addetti alla ricezione e alle informazioni richieste dagli utenti.

PARTE TERZA: LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

³⁷ Decreto in data 12.10.2021

³⁸ Decreto in data 13.10.2021

³⁹ Decreto in data 6.10.2021

Con ordine di servizio in data 9 dicembre 2021 a firma congiunta di questo Procuratore Generale e del Dirigente Amministrativo, è stato licenziato il decreto avente ad oggetto la *“Struttura Amministrativa della Procura Generale di L’Aquila”*, articolata nei seguenti settori:

1. Amministrativo;
2. Penale;
3. Contabilità.

Detto provvedimento, negli intenti di questa Dirigenza, è volto a realizzare una migliore organizzazione del settore amministrativo attraverso una ottimizzazione dell’impiego del personale e la razionalizzazione delle risorse materiali, tali da favorire il raggiungimento di uno standard produttivo più performante sia in termini qualitativi che quantitativi.

Nella prima fase di attuazione saranno effettuati frequenti monitoraggi statistici onde valutare la consistenza e la correttezza delle soluzioni organizzative adottate, al fine di inserire eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il suddetto decreto viene integralmente richiamato ed inserito a far parte del presente Piano Organizzativo.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni della *“Circolare sulla Organizzazione degli Uffici di Procura”*, approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 16.11.2017 – prot. P 20457/2017, e della successiva Circolare prot. 18269/2020 del 17.12.2020 del C.S.M. recante *“Modifica della Circolare sull’Organizzazione degli Uffici di Procura”* costituiscono parte integrante del presente Piano Organizzativo;
2. In caso di contrasto interpretativo tra le disposizioni del presente Piano Organizzativo e quelle della *“Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura”*, prevalgono sempre queste ultime;
3. Si applicano le disposizioni di cui artt. 8, 9 e 26 della *“Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura”* citata;
4. Il provvedimento in esame, che introduce variazioni (modifiche ed integrazioni), al vigente Piano Organizzativo è stato definito nel rispetto della procedura semplificata di cui all’art. 8 comma 2 della *“Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura”*, essendo stato preceduto da interlocuzioni informali con i colleghi e, all’esito della riunione del 5

novembre scorso, in pieno concerto con gli stessi, nessuno dei quali presentava osservazioni di sorta.⁴⁰

5. Il relativo Decreto è stato formalmente depositato nella segreteria dell'Ufficio ed adottato in data 21 dicembre 2021, dandone tempestiva comunicazione a tutti i magistrati ed è immediatamente esecutivo
6. La Segreteria, a tenore dell'art. 8 comma 4 della "Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura", provvederà a trasmetterne senza ritardo copia, con gli allegati, compresi flussi e le statistiche, al Consiglio Giudiziario e, per suo tramite, al Consiglio Superiore della Magistratura nonché al Presidente della Corte d' Appello;
7. Il presente programma ha vigenza triennale e resterà in vigore fino a rinnovo, che avverrà secondo le indicazioni della "Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura" del C.S.M.

**Il Procuratore Generale
MANCINI**



⁴⁰ Cfr. verbale della riunione dell'Ufficio in data 5 novembre 2021, in allegato.



Procura Generale della Repubblica
presso la Corte d'Appello di L'Aquila



Guardia di Finanza
Comando Regionale Abruzzo

MEMORANDUM OPERATIVO

TRA LA

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

E IL

COMANDO REGIONALE ABRUZZO DELLA GUARDIA DI FINANZA

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

di concerto con

IL COMANDANTE REGIONALE ABRUZZO DELLA GUARDIA DI FINANZA

VISTO il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 recante "Approvazione del Testo Definitivo del Codice Penale";

VISTO il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 recante "Ordinamento giudiziario";

VISTO il D.P.R. 22 settembre 1988, n.447, recante "Approvazione del Codice di Procedura Penale";

VISTO il D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271, recante "Norme di Attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale";

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza" e, in particolare, l'articolo 1;

RITENUTO opportuno prevedere, nell'ambito della collaborazione tra la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di L'Aquila, in termini tecnico-giuridici e di analisi, che venga effettuato, *in executivis*, ogni utile approfondimento finalizzato all'accertamento economico-finanziario della posizione dei condannati nonché delle loro disponibilità di beni mobili e immobili o di altre utilità nella prospettiva di garantire la più completa possibile esecuzione dei provvedimenti di confisca nell'interesse dell'Erario nei casi previsti dalla Legge;

CONSIDERATO infatti che la confisca *in executivis* rappresenta l'ultimo passaggio processuale per doverosamente aggredire patrimoni illecitamente acquisiti che diversamente non sarebbero più garantiti per l'Erario,

CONVENGONO:

Articolo 1

(Ambito di collaborazione)

1. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di L'Aquila (di seguito Procura Generale) e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di L'Aquila (di seguito Nucleo P.E.F. L'Aquila) prestano reciproca collaborazione, nell'ambito di una preliminare fase di sperimentazione, finalizzata a migliorare l'efficacia complessiva delle attività svolte in base alle rispettive competenze, come fissate dall'ordinamento giuridico vigente.

In particolare, essi si avvarranno:

- a. la Procura Generale, della dirigenza e dei magistrati addetti al settore dell'esecuzione penale;
 - b. il Nucleo P.E.F. L'Aquila, delle dipendenti articolazioni che quotidianamente eseguono complesse investigazioni economico-finanziarie volte alla tutela dell'interesse erariale dello Stato, anche attraverso l'aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati, di cui la confisca nelle sue varie forme (per sproporzione, diretta ovvero per equivalente) rappresenta lo step finale.
2. Tenuto conto dei rispettivi ambiti istituzionali della Procura Generale e del Nucleo P.E.F. L'Aquila, l'intesa si sviluppa attraverso l'elaborazione di attività di approfondimento e di analisi, a cura della Guardia di Finanza, sulla base delle sentenze passate in giudicato ovvero dei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione, con particolare riguardo alle seguenti ipotesi:
 - a. confisca già disposta, ma non eseguita;
 - b. confisca già disposta, ma eseguita solo in parte;
 - c. confisca non precedentemente disposta.

Articolo 2

(Tavolo tecnico di approfondimento e di analisi)

1. In linea con le finalità di cui all'art. 1, nonché per assicurare un costante raccordo e coordinamento tra la Procura Generale e il Nucleo P.E.F. L'Aquila, viene istituito un tavolo tecnico di approfondimento e di analisi (di seguito tavolo tecnico), composto dai referenti e/o delegati addetti al settore delle esecuzioni penali della Procura Generale, dal Comandante del Nucleo P.E.F. L'Aquila e/o dai Comandanti dei Gruppi di Sezione e/o dai militari incaricati del predetto Nucleo P.E.F. L'Aquila.
2. Il tavolo tecnico si riunirà con cadenza mensile, salvo casi eccezionali, al fine di operare uno *screening* dei soggetti da considerare sulla base delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione di competenza della Procura Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila implicanti l'esecuzione di provvedimenti di confisca nelle sue varie forme (per sproporzione, diretta ovvero per equivalente).

Articolo 3

(Contenuti della collaborazione nell'ambito del tavolo tecnico)

Individuati i soggetti nell'ambito del tavolo tecnico indicato al precedente articolo 2, la Procura Generale richiede al Nucleo P.E.F. di L'Aquila l'esecuzione di mirate attività di approfondimento e di analisi, attraverso le banche dati in uso al Corpo, finalizzate ad accertare, sotto il profilo economico-finanziario, la situazione patrimoniale del condannato, con specifico riferimento alla titolarità e/o disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o entità giuridica, di denaro, di beni

mobili (registrati e non), beni immobili o altre utilità, nonché ad individuare le modalità operative migliori per procedere alla esecuzione dei provvedimenti di confisca.

Articolo 4

(Profili formativi)

Per le finalità di collaborazione e allo scopo di individuare e consolidare *best practice* di approfondimento e di analisi coordinate, efficaci e complementari su tutto il distretto di Corte d'Appello di L'Aquila, il Nucleo P.E.F. L'Aquila:

- avrà il ruolo di Reparto pilota in Abruzzo della sperimentazione di cui all'art.1;
- organizzerà specifici momenti formativi rivolti ai Nuclei P.E.F. Pescara, Chieti e Teramo.

Articolo 5

(Durata dell'accordo. Modifiche ed integrazioni)

1. Il presente *memorandum* operativo:
 - a. avrà la durata di un anno, a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso;
 - b. potrà essere rinnovato, almeno 30 giorni prima della scadenza, previa richiesta scritta di una delle parti e adesione dell'altra.
2. Nelle more del rinnovo dello stesso, previo scambio di note tra le parti, sarà assicurata la prosecuzione della collaborazione, senza soluzione di continuità.
3. In qualunque momento della sua vigenza, al presente tavolo tecnico possono essere apportate, con la controfirma delle parti, eventuali integrazioni o modifiche.

L'Aquila, 29 GIU. 2022

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
(Dott. Alessandro Mancini)



IL COMANDANTE REGIONALE
(Gen. D. Gianluigi D'Alfonso)

